



COMUNE DI MONTEGRANARO

**POLIZZA INCENDIO – FURTO – DANNI ACCIDENTALI (KASKO)
VEICOLI A MOTORE**

- LOTTO 5 -

DEFINIZIONI

Le norme dattiloscritte indicate di seguito prevalgono integralmente su tutte le condizioni riportate a stampa nei modelli dalle Società assicuratrici, che, quindi, si intendono abrogate e prive di effetto.

ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
CONTRAENTE:	L'Amministrazione Comunale di Montegranaro
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione e pertanto: <ul style="list-style-type: none">- autoveicoli dei Dipendenti e Collaboratori in missione- autoveicoli degli Amm.ri in missione
SOCIETA'	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
BROKER:	La AON S.p.A. quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
SINISTRO:	Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata l'assicurazione
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivare
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
FRANCHIGIA:	somma che viene detratta dall'indennizzo e che rimane a carico del Contraente/Assicurato
DEGRADO:	Deprezzamento dovuto alla vetustà od allo stato di conservazione del veicolo
ACCESSORIO:	Parte secondaria, complementare, aggiunta per migliorare la funzionalità del mezzo
DELEGATARIA:	Compagnia che emette e amministra la Polizza

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga, fino alla concorrenza degli importi indicati in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, a indennizzare i danneggiamenti materiali e diretti subiti:

dagli autoveicoli, non di proprietà dell'Amministrazione Comunale di Montegranaro, utilizzate dai propri Dipendenti compreso il Segretario Generale, dai collaboratori a qualsiasi titolo ed Amministratori (compresi Consiglieri Comunali) in occasione di missioni e/o per adempimento del servizio al di fuori dell'ufficio, limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio stesso in conseguenza di:

- **Incendio;**
- **Furto totale e parziale, compreso tentato o consumato con il ritrovamento del veicolo;**
- **Collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada, verificatesi durante la circolazione;**
- **Eventi socio-politici quali: tumulti popolari, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, sabotaggio, atti vandalici in genere;**
- **Eventi naturali quali: trombe d'aria, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti**

Sono altresì compresi i trasferimenti dall'abitazione al posto di lavoro dei dipendenti che sono autorizzati all'uso permanente del veicolo per lo svolgimento delle loro mansioni.

Relativamente ai veicoli, non proprietà dell'Ente, utilizzati dagli Amministratori (Sindaco, Assessori e Consiglieri), la garanzia di intende operante per i tragitti percorsi in assolvimento di compiti istituzionali compresi i trasferimenti dall'abitazione verso la sede e distaccamenti del Comune di Montegranaro e viceversa.

Art. 2) Delimitazione dell'assicurazione

La garanzia è prestata con il limite massimo di indennizzo per ogni sinistro di € 20.000,00 = a "Primo Rischio Assoluto", con l'applicazione di una franchigia corrispondente ad € 150,00 operante esclusivamente per danni da collisione con altri veicoli, urto con ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento e fuoriuscita di strada.

Non sono risarcibili i danni:

- cagionati con dolo dall'assicurato, o delle persone del cui fatto esso risponda a norma di Legge;
- verificatesi in occasione di esplosioni nucleari, eruzione vulcaniche, terremoti;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ed allenamenti, avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti.

Art 3) Validità dell'assicurazione

Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture.

Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio, si farà riferimento alle risultanze dei registri od altri documenti equipollenti sui quali il Contraente si impegna a registrare in modo analitico:

- data della trasferta;
- generalità del dipendente o collaboratore regolarmente autorizzato alla trasferta;
- dati identificativi del mezzo;
- numero dei chilometri percorsi.

Tali registri od altri documenti equipollenti dovranno essere tenuti dal Contraente costantemente aggiornati e messi a disposizione, in qualsiasi momento, del personale incaricato dalla Società assicuratrice di effettuare accertamenti e controlli.

Art. 4) Estensione territoriale

L'assicurazione vale per tutta l'Europa geografica compresi Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Art. 5) Modalità per la denuncia dei sinistri

I sinistri devono essere denunciati dal Contraente alla Società e/o Broker entro 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza.

La denuncia deve contenere la data, il luogo e le cause del sinistro, l'indicazione delle sue conseguenze e dell'entità – almeno approssimativa – del danno, nonché gli estremi dell'Assicurato danneggiato, dell'Autorità inquirente e/o di eventuali testimoni.

Art. 6) Forma della comunicazione alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e/o l'Assicurato sia tenuto devono essere fatte all'Agenzia che ha in carico la polizza o al Broker.

Art. 7) Determinazione dell'ammontare dei danni

Premesso che la polizza è stipulata nella forma a "PRIMO RISCHIO ASSOLUTO", in caso di danno parziale la Società Assicuratrice rimborserà il danno senza tenere conto del degrado d'uso delle parti dell'autoveicolo danneggiate e/o distrutte, dovuto a vetustà od a usura, sempreché il sinistro si verifichi entro 3 (tre) anni dalla data di prima immatricolazione. L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale dell'intero autoveicolo al momento del sinistro, con il massimo in ogni caso del capitale assicurato per ogni sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborserà il valore commerciale dell'autoveicolo al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero e in ogni caso una somma non superiore al capitale assicurato per ogni sinistro.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., ove l'assicurato la tenga a suo carico.

Sono escluse in ogni caso dall'indennizzo le spese per modificazioni, aggiunte o miglioramenti apportati al mezzo in occasione delle riparazioni.

La garanzia comprende gli optional e gli accessori che risultino stabilmente installati sulle autovetture.

Art. 8) Liquidazione del danno al veicolo e pagamento dell'indennizzo

L'ammontare del danno è determinato concordemente dalle parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente: i periti in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle due parti non provvede – nonostante invito dell'altra – alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale del Foro ove ha sede il Contraente.

I periti, tenendo presenti le condizioni contrattuali, decidono a maggioranza di voti inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; quella del terzo perito è a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

La Società ha la facoltà di liquidare la spesa del terzo perito anche per la quota a carico dell'Assicurato, detraendola dall'indennizzo che gli spetta.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato a favore dell'intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell'Assicurato se diverso.

Per i danni verificatisi all'estero la liquidazione viene effettuata in Italia ed in lire italiane.

Art. 9) Obbligo di salvataggio e di conservazione

L'Assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno adoperandosi per la difesa, la salvaguardia ed il recupero di tutto o di parte del mezzo: per le spese relative si applica l'art. 1914 del Codice Civile. L'Assicurato è obbligato a conservare fino alla liquidazione del danno le tracce e gli avanzi del danno stesso senza avere in nessun caso per tale titolo diritto a qualsivoglia indennità.

Art. 10) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Art. 11) Dolo del contraente e/o dell'Assicurato

L'assicurazione non copre i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente e/o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti e di quelle da loro incaricate alle riparazioni, guida o custodia del mezzo assicurato.

Art 12) Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto ha effetto dalle **ore 24.00 del 30.12.2009** e scade alle ore **24.00 del 30.12.2013** senza obbligo di disdetta.

Il premio di cui alla presente assicurazione verrà corrisposto tramite rateazione annuale.

Art. 13) Pagamento del premio – Criteri di determinazione del premio e regolazione

Il premio imponibile minimo anticipato, presupponendo una percorrenza annua di Km. **12.000**, viene provvisoriamente stabilito in €_____ che rimarranno comunque acquisite salvo conguaglio esclusivamente a favore della Società, da effettuare sul chilometraggio definitivamente ed effettivamente percorso e sulla base di un premio imponibile convenuto di €_____ per chilometro percorso.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza. Vengono concessi al Contraente **60 giorni di mora** per il pagamento delle rate di premio compresa la prima rata coincidente con la decorrenza dell'assicurazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Poiché il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio su esposto ed è regolato alla fine del periodo annuo assicurativo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito dalla polizza.

In relazione a quanto precede, alla fine del periodo annuo di assicurazione onde procedere all'eventuale conguaglio, il Contraente comunicherà alla Società, entro 90 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione, le percorrenze chilometriche complessive.

Per il computo del premio e della relativa regolazione si farà riferimento alle risultanze dei libri contabili del Contraente, che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società accertamenti e controlli.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi alla comunicazione scritta da parte della Società.

Se il Contraente non effettua la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi.

E' salvo per la Società il diritto di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il Suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Art. 14) Foro competente

Foro competente per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è esclusivamente quello del luogo ove ha sede il Contraente/Assicurato ovvero il Tribunale di Fermo.

Art. 15) Imposte e tasse

Le imposte, tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti sono a carico del Contraente, anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.

Art. 16) Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo la Società e il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni.

In caso di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17) Diritto di surrogazione

La Società conserva il diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile, rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

Art. 18) Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamenti vigenti.

Art. 19) Coassicurazione e delega

E' ammessa la presentazione di offerte per l'assunzione dei rischi assicurativi oggetto del presente bando in coassicurazione tra più imprese.

L'offerta di assunzione del rischio in coassicurazione dovrà specificare la quota di rischio assunta da ciascun coassicuratore.

La Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici (e di fatto le Compagnie Coassicuratrici con l'accettazione della quota di polizza dichiarano di rilasciare tale mandato) indicate nell'atto suddetto (polizza e appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende ogni documento emesso, ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici.

Parimenti ogni comunicazione si intende pertanto fatta e/o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto anche delle Coassicuratrici.

La Società Delegataria risponderà nei confronti del Contraente per l'intera copertura del rischio con successiva rivalsa nei confronti delle altre imprese.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, degli accessori e delle imposte, spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza.

Art. 20) - Clausola Broker

L'Amministrazione dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società AON SPA., con sede in Ancona – Via Girombelli, 6.

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente polizza saranno svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A..

Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali interruzioni e/o variazioni che potessero intervenire nel rapporto con il Broker incaricato.

Agli effetti dei termini fissati dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto dell'Assicurato, alla Compagnia, si intenderà come fatta dall'Assicurato. Parimenti, ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Compagnia.

L'opera del broker sarà remunerata, relativamente al presente contratto nella misura provvigionale del 10% da calcolarsi sul premio imponibile.

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

